COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

59.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori PASTORINO ed altri: Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concernte le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3117) 655

PRESIDENTE 655, 657, 658

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 657

GIOVANNINI 656

MACCHIAVELLI, *Relatore* 655

SANTAGATI 657, 658

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (3646) 658

PRESIDENTE 658, 659

LA MARCA 659

SGARLATA, *Relatore* 658

Votazione segreta:

PRESIDENTE 660

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Pastorino ed altri: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pastorino Fossa e Merloni: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 aprile 1975.

L'onorevole Macchiavelli ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

MACCHIAVELLI, *Relatore*. Signor Presidente, la relazione è stata già svolta nella precedente seduta quando, d'accordo con il

Governo, presentai un emendamento che modificava l'articolo unico.

La legge, come gli onorevoli colleghi ben sanno, riguarda l'estensione della facoltà, già attribuita alle aziende di credito, del pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa anche a quei soggetti (agenti di cambio) che fanno uso di apparecchiature elettrocontabili.

Mi sembra che il servizio elettrocontabile sia in funzione solo alla borsa di Milano mentre tutte le altre, soprattutto quella di Roma, che è la seconda come importanza, ne sono sprovviste.

Ora, nella relazione che è stata fatta fatta dai senatori Pastorino, Fossa e Merloni, si evidenziava il vantaggio che sarebbe derivato all'amministrazione finanziaria perché, si dice, che oggi molte volte il valore formale delle marche è superiore a quello reale. Non mi pare che questo sia un motivo sufficiente per giustificare questo provvedimento il quale, invece, se lo si esamina in modo più sereno, reca un notevole vantaggio agli agenti di cambio, e tiene conto del processo di meccanizzazione, tuttora in espansione in tutti i settori del mondo economico, delle aziende, delle attività produttive. Si tratta di un processo che indubbiamente comporta un notevole acceleramento dei tempi, oltre che una maggiore precisione operativa ed una maggiore possibilità di controllo.

Perciò, se noi vogliamo affrontare ed esaminare a fondo il provvedimento, ci dobbiamo rendere conto che con esso si va incontro all'attività degli operatori di borsa, anche se credo che sia importante ricordare che oggi la meccanizzazione di questi servizi più si estende, più facilmente consente un controllo che prima non era possibile effettuare.

Con questo provvedimento noi oggi affrontiamo di nuovo il problema della borsa valori, sia pure per un aspetto modesto. Ma vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che sta avvenendo anche in questo momento nella borsa. Le preoccupazioni che tutti noi avevamo unanimemente avvertito allorquando approvammo in sede di conversione del decreto sulla cedolare secca, la costituzione della CONSOB (in pratica la miniriforma della società per azioni e della borsa valori), stanno prendendo corpo e sta emergendo in tutta la sua gravità la situazione della borsa. In pratica la borsa continua ad essere molto spesso il centro di grosse speculazioni e non è ancora ritornata alle sue tradizionali funzioni che dovrebbero essere evidentemente diverse, specialmente diverse (bisogna sottolinearlo in questo momento) in quanto dovrebbero dare un notevole aiuto a superare la delicatissima situazione economica che sta attraversando il paese. Se, invece, la borsa valori continuerà ad essere un centro di speculazione e non un centro che deve servire alla raccolta del capitale perché poi questo a sua volta possa essere incanalato nella produzione e quindi, rendere un servizio, è evidente che tutti questi provvedimenti potranno servire a coloro che hanno la fortuna di poter vincere a danno di coloro che possono perdere, che poi molto spesso non sono altro che i piccoli risparmiatori. Questa è una realtà di cui bisogna tener conto.

Questa mia nota pessimistica, signor Presidente, non è rivolta a quella legge, Dobbiamo, però, riconoscere che sia pure partendo con molto ritardo la CONSOB ha cominciato a macinare qualcosa di positivo. Sappiamo che sono stati adottati dei provvedimenti, uno dei quali mi sembra sia stato di condanna nei confronti di una azienda che aveva mancato ad alcune adempienze di carattere formale.

Tuttavia, l'augurio che noi facciamo - e ci riserviamo di avanzare una richiesta precisa - è che il Governo entro la fine dell'anno faccia una relazione su quanto si sta verificando in questo settore, sia per quanto si riferisce alla borsa, sia per quanto si riferisce all'attività della CONSOB.

GIOVANNINI. Signor Presidente, la decisione di rinviare, la volta scorsa, la discussione, era stata motivata da diverse perplessità sorte nell'ambito della Commissione, sia da parte del relatore e sia da parte nostra.

Noi avremmo voluto che ci fosse chiarita la natura giuridica dei centri elettrocontabili presso le borse valori a seguito del cambiamento del sistema di pagamento della tassa come è contemplato dal progetto di legge di iniziativa dei senatori Pastorino, Fossa e Merloni. Si trattava, allora, di aprire un discorso (per quanto non potesse essere risolto nella legge stessa) sulla necessità di rivedere la materia della tassa sui contratti di borsa rimasta estranea alla riforma tributaria.

Ora tutte queste questioni dovranno essere chiarite; è vero che bisogna andare incontro alla meccanizzazione dei servizi

per facilitare e rendere più spedito il lavoro, però bisogna anche tener presente che il sistema che ora viene proposto implica un grave lavoro per gli uffici finanziari.

Si dovrà infatti istituire una specie di contabilità personale per tutti gli operatori di borsa.

Noi su questa questione siamo rimasti molto perplessi anche perché sentiamo la necessità di dare un nuovo ordine alla materia fiscale dei contratti di borsa. Vorremmo sentire, a questo proposito, il pensiero del Governo.

Mantenendo ferma la nostra opinione ci asterremo dalla votazione della presente proposta di legge.

SANTAGATI. Signor Presidente, la proposta di legge che ci viene sottoposta all'attenzione implica, dal punto di vista formale, una questione puramente contabile però coinvolge anche interessi ed aspetti di natura finanziaria che impegnano ad una ristrutturazione diversa e che indubbiamente creano problemi ed interrogativi diversi.

Il testo trasmessoci dal Senato di per se stesso non sodisfa appieno tutte le esigenze: ecco quindi che l'emendamento del relatore onorevole Macchiavelli cerca, in un certo modo, di rimediare a taluni inconvenienti.

Personalmente non sono convinto dell'efficacia dell'emendamento per la risoluzione dei problemi inerenti la materia oggi in esame, chiedo quindi, sempre che il Governo sia d'accordo, di soprassedere all'approvazione immediata del provvedimento anche perché questa norma è una norma in bianco le cui modalità devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Non formalizzo la mia proposta però mi riservo, dopo la risposta del Governo di approfondire il discorso perché l'emendamento dell'onorevole Macchiavelli non risolve, se non in una parte soltanto, i problemi cui questa proposta da luogo. Esprimerò in sede di dichiarazione di voto, qualora a questo si dovesse pervenire, quale sarà la posizione del mio gruppo.

PRESIDENTE. Vorrei per un momento prendere la parola per dire, all'onorevole Macchiavelli, che condivido pienamente le preoccupazioni espresse in ordine alla situazione attuale delle borse.

Credo, però, che la materia possa essere oggetto d'esame da parte della CONSOB che ha un potere di controllo su tutta la borsa. Faccio quindi mia la sua proposta d'invitare il Governo, senza alcuna deliberazione formale, a compiere i primi passi presso la CONSOB per potere avere, entro l'anno, i dati esatti sull'effettivo funzionamento delle borse.

Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda il merito stretto di questa proposta di legge il Governo si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal relatore onorevole Macchiavelli. Sento però il dovere di precisare alcune cose. Prima di tutto che l'introduzione di un sistema meccanografico è un utile supporto anche ai fini fiscali e poi che tale sistema non rappresenta un aggravio per l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Infatti, i sistemi meccanografici consentono, più di ogni altro, la possibilità di controlli celeri ed organici rispetto ai vecchi sistemi manuali.

Anche per queste considerazioni di carattere generale il Governo si dichiara favorevole a questa proposta di legge insieme con l'emendamento presentato dal relatore.

L'onorevole Santagati ha fatto riferimento alle modalità di applicazione. Io non credo che a queste sia da subordinarsi l'adozione della proposta di legge: al contrario lo studio delle modalità tecniche di applicazione per l'emanazione dei previsti decreti ministeriali presuppone l'approvazione della proposta di legge. Le modalità applicative, inoltre, hanno natura esclusivamente tecnica.

Per quanto concerne l'invito fatto dal relatore e dal Presidente circa l'opportunità di riferire entro l'anno sulla situazione della borsa e della CONSOB, mi farò carico di riferire al ministro.

Riguardo al problema sollevato dall'onorevole Giovannini circa la struttura della tassazione, io credo che si tratti di un problema che eccede la dimensione stretta di questo provvedimento. È un problema che il Governo si riserva di studiare sul quale eventualmente riferirà.

Fatte queste brevi considerazioni, ribadisco l'assenso del Governo all'approvazio-

ne della proposta di legge con la modifica proposta dal relatore onorevole Macchiavelli.

SANTAGATI. Vorrei fare una breve dichiarazione in ordine alle precisazioni fornite ora dal rappresentante del Governo. Esse, possono sodisfare per quanto attiene agli impegni che il Governo si è assunto circa una relazione che sarà fatta al più presto possibile in questa Commissione e sul comportamento generale della borsa e sulle attività della CONSOB. Su questo noi siamo concordi ed auspichiamo che all'annunciata relazione faccia seguito una serie di provvedimenti adeguati.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, purtroppo non riusciamo a vedere fugate quelle perplessità che esso ha suscitato in noi. Del resto, non vogliamo ostacolare l'immediata approvazione della proposta perché il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Perciò, sperando che il tempo consenta di verificare la validità dell'attuale proposta di legge, a nome del mio gruppo dichiaro di astenermi, ripeto, per non ostacolare ulteriormente l'*iter* già lungo della proposta in quanto il provvedimento modificato alla Camera dovrà essere nuovamente approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche ai centri di servizi elettrocontabili istituiti dalle Borse valori.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il relatore, onorevole Macchiavelli, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: ai centri di servizio elettrocontabili istituiti dalle borse valori *con le altre*: agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (3646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Il relatore, onorevole Sgarlata, ha facoltà di svolgere la relazione.

SGARLATA, *Relatore*. Il disegno di legge che oggi discutiamo tende a migliorare il trattamento di quiescenza e ad adeguare le pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e risponde in larga misura alle esigenze ed alle attese di queste categorie che erano rimaste indietro rispetto al vigente sistema di adeguamento delle pensioni e del trattamento di quiescenza in generale.

Il disegno di legge prevede che il trattamento di quiescenza si determini con l'applicazione della tabella *A* che sostituisce la vecchia tabella della legge n. 36 del 1968.

La corresponsione delle prime 195 mila lire della pensione diretta annua dovrà essere riversibile in misura non inferiore all'importo di lire 156 mila, con ciò si garantiscono le pensioni cosiddette di reversibilità.

Il disegno di legge prevede altresì una nuova considerazione delle pensioni di privilegio sulle pensioni di privilegio indiret-

te e di reversibilità, fissando importi minimi e massimi dalla ottava alla sesta categoria e dalla sesta alla seconda.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni particolari riguardanti il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari che vedranno elevata l'indennità di quiescenza.

Particolare rilievo presentano le norme riguardanti i già pensionati. Al riguardo il disegno di legge prevede, a favore di titolari di pensione dal 1° gennaio 1974, la perequazione del trattamento con l'applicazione dei nuovi criteri di pensionamento. L'onere derivante da tali miglioramenti comporta una maggiore spesa a carico dello Stato pari a 1.400 milioni annui, a partire dal 1° gennaio 1975.

Il provvedimento è stato preparato, in linea di massima, dalla commissione di studio incaricata del cosiddetto « bilancio tecnico ».

Esprimo parere favorevole al provvedimento in esame in quanto ritengo che esso risolva i problemi della categoria interessata. Bisogna, peraltro, considerare l'opportunità di un futuro provvedimento che estenda agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari l'assegno perequativo nonché i beneficî combattentistici di cui alla legge n. 336.

Auspico che la Commissione consideri nella sua interezza l'attuale disegno di legge il quale, peraltro, assicura trattamenti lungamente attesi dalla categoria interessata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LA MARCA. Signor Presidente, in linea di massima il nostro gruppo è d'accordo con la soluzione proposta dal disegno di legge al nostro esame al problema dei miglioramenti di quiescenza ed adeguamento delle pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, soluzione lungamente attesa dalle categorie interessate.

Era logico aspettarsi che subito dopo l'entrata in vigore della legge 29 novembre 1971, n. 1048, che ha fissato, per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, nuovi minimi garantiti del trattamento economico in connessioine al riassetto delle retribuzioni degli statali, dicevo « era logico aspettarsi » che si provvedesse a presentare al Parlamento un disegno di legge per adeguare le pensioni al nuovo trattamento economico della categoria previsto dalla legge sopra ricordata.

Ciò è stato fatto con oltre tre anni di ritardo e chi ha sofferto maggiormente per tale ritardo sono stati e sono tutt'ora gli ex ufficiali giudiziari e gli ex aiutanti ufficiali giudiziari già in pensione nonché i titolari di pensioni indirette o di altro tipo a carico della competente Cassa pensioni.

A questo proposito basta dare uno sguardo alla tabella *A* allegata alla legge 27 gennaio 1968, n. 36, e confrontarla con la tabella *A* unita al disegno di legge di cui ci stiamo occupando per renderci conto del grave disagio in cui si sono venuti a trovare e in cui si trovano tutt'ora i pensionati di questa categoria.

Per esempio: un pensionato con 30 anni di servizio secondo la teballa 1968 percepiva lire 926.700 all'anno mentre con la nuova tabella *A* lo stesso pensionato percepisce lire 1.875.000 all'anno.

A ogni modo « meglio tardi che mai » è il caso di dire, dal momento che stiamo affrontando il problema.

Vorrei fare osservare ancora che il disegno di legge sottoposto al nostro esame, trova, in linea di massima, consenzienti i sindacati di categoria e confederarli anche se lamentano di non aver avuto la possibilità di intervenire in sede di commissione di studio incaricata dell'esame del bilancio tecnico della Cassa pensioni in base alle norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Il consenso dei sindacati confederali forse è più forzato che convinto e trova il suo fondamento nel timore che eventuali opposizioni o proposte di modifiche al disegno di legge possano provocare ulteriori ritardi all'*iter* parlamentare dello stesso disegno di legge governativo e quindi aggravare ancora di più le attuali disagiate condizioni economiche del personale in pensione.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento non abbiamo nulla da aggiungere né modifiche da proporre poiché condividiamo l'impostazione generale fondata sul concetto della pensione commisurata agli anni di servizio con l'adeguamento dell'importo ai nuovi parametri degli statali, impostazione che realizza anche un nuovo assetto del trattamento di pensione della categoria in questione, corrispondente

alle retribuzioni previste dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048. Riteniamo valida tutta l'impostazione particolare che va dalla sistemazione delle pensioni indirette, di riversibilità, di privilegio, alla contribuzione integrativa da parte dello Stato, dalle norme riguardanti i già pensionati, a quelle relative a modifiche ed innovazioni all'ordinamento della Cassa pensioni, ecc.

Mi auguro, pertanto, che il provvedimento possa essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Data la concomitanza con l'inizio di votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori PASTORINO ed altri: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745. e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3117).

Presenti	30
Votanti	16
Astenuti	14
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Castellucci, Ciampaglia, Cocco Maria, Frau, La Loggia, Macchiavelli, Pavone, Perdonà, Postal, Pumilia, Rende, Russo Ferdinando, Sanza, Scotti, Sgarlata.

Si sono astenuti:

Abelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Dal Sasso, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Santagati, Vespignani.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO